

Contributi alle imprese della provincia di Ferrara per l'introduzione di sistemi di qualità, di gestione ambientale e di responsabilità sociale

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 15 maggio 2012

BANDO APERTO DAL 18 GIUGNO AL 26 OTTOBRE 2012

1. PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio, in collaborazione con l'Associazione per l'Innovazione, intende sostenere, attraverso l'erogazione di contributi, le imprese della provincia di Ferrara che decidono di adottare sistemi di gestione ambientale, di qualità dei processi e dei prodotti e di responsabilità sociale.

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*;
- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337/38 del 21/12/2007)**.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta a **euro 120.000**.

3. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili sono relativi:

Misura 1 – al conseguimento della certificazione di sistemi di gestione della qualità di prodotto e di processo mediante l'intervento di un Organismo Notificato, abilitato per Decreto dai Ministeri di competenza;

- certificazioni di qualità: certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e 9001:2008;
- certificazione etica o certificazione della responsabilità sociale secondo la norma SA 8000:2008 e ISO 26000:2010;
- accreditamento organismi di certificazione e laboratori secondo la norma EN 45000;
- certificazione di prodotto (es. Ecolabel, marchi di qualità rilasciati in base a norme tecniche EN, ISO, UNI, certificazione aggiuntiva per il settore metalli preziosi ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 251/1999 e regolamento di attuazione D.P.R. 150/2002);
- certificazioni ambientali: marchio EMAS o certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- certificazioni relative alle emissioni dei gas serra con riferimento alla riduzione o rimozione degli stessi e valutazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di prodotti e servizi – ISO 14064 e PAS 2050:2008;
- certificazioni salute e sicurezza: certificazione secondo la norma OHSAS 18001:2007 o linee guida UNI-INAIL;
- certificazioni FSC (Forest Stewardship Council) – PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes); gestione responsabile delle foreste e catena di custodia dei prodotti;
- certificazioni sicurezza alimentare: HACCP – UNI 10854:1999, UNI 10939:2001, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO

22000:2008, UNI 11020:2002, sistemi BRC e IFS, Global e Eurep GAP;

- certificazione di un sistema di gestione dei servizi IT implementato secondo lo standard UNI EN ISO 20000;
 - sicurezza delle informazioni: certificazione secondo la norma UNI CEI ISO 27001:2006;
 - sistemi di gestione dell'energia – Energy Management System (EnMs): certificazione secondo la norma UNI CEI EN 16001:2009 e UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso";
- Misura 2 – all'acquisizione di servizi di consulenza finalizzati alla certificazione e, precisamente:**
- analisi ambientale iniziale – realizzazione dell'analisi ambientale finalizzata a quantificare e valutare gli aspetti ambientali generati dall'attività dell'impresa;
 - costruzione e sviluppo del sistema di gestione ambientale – implementazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 e EMAS e relativa formazione del personale;
 - marcatura CE delle attrezzature, macchine ed impianti secondo la Direttiva 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, in particolare con riferimento alla:
 - a) consulenza per la redazione del fascicolo tecnico e del manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 - b) rilascio dell'attestato di esame CE (dichiarazione CE di conformità) da parte di un Organismo Notificato;
 - marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo la Direttiva 89/106/CE, in particolare:
 - a) consulenza tecnica per l'implementazione del sistema di controllo di fabbricazione (FPC) e predisposizione della documentazione per la creazione del fascicolo tecnico;
 - b) rilascio degli attestati relativi alle prove iniziali di tipo condotte (ITT) da parte degli Organismi Notificati dal Ministero;
 - attestazione SOA (articolo 8 Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000) – attestazione relativa al possesso di elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
 - adozione del modello organizzativo di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

NB: la consulenza dovrà essere riferita esclusivamente ai punti di cui sopra e, in sede di rendicontazione, dovrà essere fornita completa documentazione attestante le attività compiute.

L'effettivo ottenimento entro il 28 febbraio 2014 della certificazione (nei casi previsti) da parte di un organismo accreditato è condizione necessaria per l'erogazione del contributo.

E' consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente bando da parte della medesima impresa. La domanda di contributo potrà riguardare alternativamente un unico intervento rientrante nella tipologia A o un unico intervento rientrante nella tipologia B, con **esclusione** di ogni possibilità di **cumulo di contributi**.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese e loro consorzi, con sede e/o unità operativa nella provincia di Ferrara.

5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese:

- che risultino inattive;
- che non risultino in regola con le autorizzazioni amministrative richieste, nonché con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA;
- che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- che siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).
- che abbiano già beneficiato dei contributi camerali per l'introduzione, lo sviluppo e la certificazione di sistemi di gestione ambientale di cui alle deliberazioni n. 30 del 12 marzo 2008, n. 12 del 25 marzo 2009, n. 28 del 23 febbraio 2010, n. 50 del 5 aprile 2011 e n. 96 del 12 luglio 2011 - Misura 2, limitatamente alle stesse tipologie di interventi oggetto del precedente contributo (ad esempio, un'impresa che avesse già ottenuto in passato il contributo per l'analisi ambientale iniziale potrà, comunque, richiederlo per lo sviluppo di sistemi di gestione ambientale o per la certificazione).

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo camerale le spese, al netto di IVA, sostenute nel periodo compreso **tra l'1 gennaio 2012 e il 31 marzo 2014** relative a:

- consulenze specialistiche esterne (esclusi i rimborsi di trasferta);
- formazione del personale (esclusi i costi figurativi interni e i costi di trasferta del personale);
- ottenimento della prima certificazione da parte di un organismo accreditato per l'erogazione delle certificazioni previste dal presente bando.

La consulenza deve essere fornita da soggetti operanti nel campo della consulenza e/o nelle materie oggetto di intervento:

- imprese e consorzi iscritti al Registro delle imprese competente (tale requisito deve essere riscontrabile dalla visura camerale, in particolare nell'*attività* dichiarata dovrà risultare la compatibilità della stessa con l'oggetto delle consulenze fornite) ovvero che abbiano maturato una documentata esperienza;
- professionisti iscritti ad Albi professionali (attinenti alle materie oggetto di intervento).

Non sono ammesse le spese relative a:

- acquisto e acquisizione di impianti e attrezzature;
- certificazione della taratura degli strumenti e di mantenimento del sistema di gestione delle imprese già certificate (visite ispettive successive al conseguimento della certificazione, ecc.).

Non sono, inoltre, ammesse:

- le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti ed affini

entro il terzo grado dei soggetti richiamati, nonché da imprese a questi ultimi riconducibili (in quanto facenti parte degli organi societari o degli assetti proprietari) o da professionisti che risultino legati all'impresa richiedente a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto;

- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

- **A - Certificazione di sistemi di gestione della qualità di prodotto e di processo:** il contributo riconoscibile è pari al **60%** dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di **5.000** euro. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 1.500 euro.
- **B - Acquisizione di servizi di consulenza:** il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di **3.000** euro. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 1.000 euro.

8. PREMIALITA'

Impresa femminile

Nel caso di domande presentate da imprese femminili (*società, anche di tipo cooperativo, i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno il 50 per cento da donne residenti in provincia di Ferrara e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 50% di proprietà di donne, purché il Presidente, l'amministratore delegato o legale rappresentante sia donna; imprese individuali con titolare donna*), l'importo del contributo massimo erogabile ai sensi del precedente punto 7. *Ammontare del contributo* viene elevato di 1.000,00 euro per ogni tipologia.

9. AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al precedente articolo 3 dovranno essere effettuate l'1 gennaio 2012 e il 28 febbraio 2014.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.fe.camcom.it), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- **per posta**, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44121 Ferrara
indicando sulla busta la dicitura "Domanda di contributo per l'adozione di sistemi di certificazione aziendale";
- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente (**in modo da ottenere un formato .p7m**), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it

Nel caso di trasmissione mediante **lettera raccomandata**, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Nel caso di trasmissione **per via telematica**, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande, redatte in formato non modificabile - **preferibilmente PDF/A, o comunque PDF con estensione .p7m** -, inviate **da una casella di posta elettronica certificata. Non potranno pertanto essere accettate domande redatte in altri formati.**

E' esclusa qualsiasi altra modalit  d'invio, pena l'inammissibilit  della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione.

La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilit  per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, n  per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonch  quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facolt  di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporter  l'automatica inammissibilit  della domanda.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal **18 giugno al 26 ottobre 2012**.

La Camera di Commercio di Ferrara si riserva la possibilit  di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonch  l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo secondo caso sar , altres , valutata l'opportunit  di un prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione di rendiconto.

La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sar  pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ferrara e avr  valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

11. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo avr  sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine di spedizione delle domande, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sar  operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilit  dei soggetti beneficiari (articoli 4 e 5) e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provveder  a redigere la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico derivante dalla data di spedizione. Nel corso dell'istruttoria, sar  facolt  dell'Ufficio avvalersi dell'assistenza di esperti, richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intender  definitivamente non ammessa al contributo. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva, inoltre, la possibilit  di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entit  delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilit  di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalit  di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di ammissibilit  delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando   assegnato al Segretario Generale.

12. MODALIT  DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione degli incentivi sar  subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avr  una volta completate le operazioni istruttorie di cui al precedente articolo 11. *Istruttoria e concessione del contributo*.

In sede di erogazione si provveder  alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle imprese ammesse. In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sar  proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponder  comunque a quello ammesso a preventivo.

13. RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo, da presentare **esclusivamente** nei seguenti periodi (far  fede la data del timbro postale di spedizione o del timbro di ricezione presso gli uffici della Camera di Commercio di Ferrara):

- dal 1° al 28 febbraio 2013;
- dal 1° al 30 settembre 2013;
- dal 1° al 30 aprile 2014.

E' possibile richiedere una proroga dei termini per la rendicontazione, per una sola volta e **per un periodo non superiore a 2 mesi**, alle seguenti condizioni:

- la richiesta dovr  pervenire alla Camera di Commercio entro il termine previsto per la realizzazione delle attivit  (**28 febbraio 2014**) ed essere debitamente motivata;
- sar  facolt  della Camera di Commercio concedere o meno la proroga a seguito della verifica delle motivazioni espresse nella richiesta.

Non saranno ammesse possibilit  di proroga al di fuori delle condizioni sopra esposte.

La mancata presentazione della rendicontazione con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, **entro il termine ultimo del 30 aprile 2014**, o dell'ulteriore termine eventualmente concesso in sede di richiesta di proroga, ai sensi di quanto sopra specificato, determiner  **la revoca del contributo concesso**.

Alle rendicontazioni finali dovr  essere allegata copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata ovvero accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorit  ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, o, in alternativa, con liberatoria del fornitore.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorit  dovr  indicare, altres , la regolarit  dei pagamenti del Diritto annuale camerale e la regolarit  contributiva come previsto dalle vigenti norme.

Non saranno in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di personale.

Il termine per la liquidazione del contributo   pari a 45 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto.

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione   concessa con le modalit , i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379, del 15 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attivit  connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai

quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime

consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".